

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 152/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4101 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.**

(PROC. N. 1602/DDA/LS)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VVISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l'istanza DDA/4101, acquisita in data 9 febbraio 2022 (prot. n. DDA/0000567), con la quale è stata segnalata dall'Avv. Raffaella Adriani, in qualità di legale rappresentante della Pokè S.r.l., titolare dei diritti sull'opera oggetto di istanza, la

Direzione servizi digitali

presenza di un'opera collettiva rappresentata da un sito internet, costituito da immagini, testi e relativo programma operativo, all'apparenza identico per aspetto grafico e contenuti al sito internet raggiungibile al nome di <https://www.lapalapa.it/mn/ita/poke>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che *“Pokè Srl è titolare di un sito web www.pokebydaruma.com per la vendita online di pokè ed è titolare del diritto d'autore del layout e delle immagini, nomi e ricette a base di pokè, così come rappresentate nel sito <https://www.pokebydaruma.com/it/poke-menu/>. Di recente, Pokè Srl ha constatato che è presente online un sito web <https://www.lapalapa.it/mn/ita/poke/> (della società La Palapa Srl, C.F.: 15570641009, pec: lapalapasrl@pec.it) che presenta pagine web del tutto identiche (immagini, foto di presentazione dei piatti, contenuti, nomi di ricette, font, colori, design) a quelle presenti sul proprio sito web <https://www.pokebydaruma.com/it/poke-menu/>, come da screenshot allegati delle immagini di confronto dei due siti”*;

RILEVATO dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e dalla relativa documentazione allegata che risultava effettivamente che il sito fosse composto dalla unione di più opere che nell'insieme davano origine ad un sito internet identico per forma e contenuti a quello di titolarità del soggetto istante;

RILEVATO, pertanto, che la diffusione on line del sito <https://www.lapalapa.it/mn/ita/poke/>, poteva determinare un'ipotesi di presunta violazione degli articoli 2, comma 1, nn. 1), 7) e 8), 3, 12, 13, 16, 87 e 88, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l'istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1602/DDA/LS, relativa all'istanza DDA/4101, della Direzione servizi digitali del 17 febbraio 2022, prot. n. DDA/0000652 inviata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g), del Regolamento e alla società Aruba S.p.A. in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del Regolamento;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 22 febbraio 2022, prot. n. DDA/0000685, con la quale l'ufficio legale di Aruba S.p.A., comunicava che *“[...] abbiamo provveduto a contattare il Titolare del nome a dominio in questione, informandoLo dell'apertura del procedimento e di quanto da Voi indicato: si precisa inoltre che, a seguito degli accertamenti effettuati, abbiamo rilevato che presso la pagina <https://www.lapalapa.it/mn/ita/poke/> risultano essere state eseguite delle modifiche. Ciò premesso, al fine di confermarVi la totale estraneità della Nostra Società in merito ai contenuti segnalati, riteniamo opportuno precisare quanto segue. [...] Aruba S.p.A. svolge l'attività di Internet Service Provider (ISP) occupandosi anche della vendita di nomi a dominio (cd. Servizio di Hosting), tra cui anche il dominio in oggetto, che su*

Direzione servizi digitali

richiesta del Cliente sono registrati presso la specifica Authority di riferimento. Nel fornire il predetto servizio, la Nostra Società si limita a curare la registrazione del nome a dominio (in nome e per conto del Cliente) ed a fornire lo spazio web dal medesimo eventualmente richiesto. Al buon esito della procedura di registrazione, infatti, il Cliente diviene il legittimo Titolare del nome a dominio prescelto (Registrant), nonché l'unico ed esclusivo responsabile per il suo utilizzo e per i suoi contenuti, restando esclusa in merito qualsiasi responsabilità del Provider Aruba, che non può essere considerata né titolare né gestore del nome a dominio indicato in oggetto. [...] Vi confermiamo, ad ogni modo la Nostra disponibilità ad adottare i provvedimenti che codesta Autorità dovesse eventualmente ritenere opportuno disporre e comunicarci [...]";

VISTA la comunicazione ricevuta in data 22 febbraio 2022, prot. n. DDA/0000691, con la quale l'Avv. Francesco Cigliano, in qualità di legale rappresentante della La Palapa S.r.l., comunicava l'avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento e dichiarava *"[...] in data odierna la pagina in discorso <https://www.lapalapa.it/mn/italpoke/> è stata, comunque, modificata al fine di attribuirle ulteriori caratteri di creatività ed originalità, immediatamente ed esclusivamente riconducibili al ristorante La Palapa, con differenziazione rispetto agli altri operatori [...]"*. Nella medesima comunicazione il rappresentante della società chiedeva, altresì, di conoscere *"[...] non essendo chiaro dal contenuto della stessa, quali sarebbero i contenuti del sito "lapalapa.it", che violerebbero il diritto di autore [...]"* della società Poké S.r.l.

RITENUTO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, sul sito oggetto di istanza, la presenza del solo nome della ditta "La Palapa Restaurant" in testa alla pagina, non sia sufficiente a evitare che la condotta rilevata – consistente nell'unione di più opere (immagini, prodotti, servizi, marchio, ecc.) che nell'insieme danno origine ad un sito internet identico per forma e contenuti a quello di titolarità della società Poké s.r.l. – integri una violazione della legge n. 633/41;

RITENUTO, inoltre, che la violazione oggetto dell'istanza non si riferiva semplicemente al noto piatto hawaiano "Poke", bensì, come chiarito nella comunicazione di avvio, all'intero sito internet composto da immagini, testi e programma per elaboratore ivi comprese le denominazioni e le descrizioni delle relative ricette caratterizzanti l'originalità delle ricette della società Poké S.r.l.;

RILEVATO, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, che le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili alle summenzionate pagine internet;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l'art. 7, comma 3-bis del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del

Direzione servizi digitali

procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4101 ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore